



REGOLAMENTO PRESTAZIONI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 11 aprile 2017

Sommario

Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Definizioni	2
Art. 3 Caratteri generali e riferimenti normativi	2
Art. 4 Modulistica	5
Art.5 Attestazioni a cura del richiedente	7
Art.6 Attestazioni a cura di soggetti terzi	9
Art.7 Casi particolari: cessioni del V dello stipendio e precedenti anticipazioni	9
7.1 Cessioni del quinto dello stipendio	9
7.2 Anticipazioni	10
Art.8 Istruttoria, anomalie	10
Art.9 Istruttoria: dalla richiesta al disinvestimento	11
Art. 10 Istruttoria: dal disinvestimento al pagamento	14
Art. 11 Costi delle prestazioni	17
Art. 12 Regime fiscale	17
Art. 13 Invio all'aderente dei dati relativi alla liquidazione erogata	17
Art. 14 Contatti	17

Art. 1 Oggetto

Con il presente regolamento si determinano le modalità di attuazione di quanto previsto in materia di **PRESTAZIONI** dall'Art. 11 del D.Lgs 252/05 e dagli Articoli 10, 11, 12 e 13 dello Statuto di Solidarietà Veneto. Sono di seguito illustrati gli aspetti operativi attinenti alla gestione delle pratiche di liquidazione per qualsiasi tipologia di prestazione salvo le **ANTICIPAZIONI**, la cui disciplina, data la particolarità e per disposizione Covip, è riportata nel "**Documento sulle anticipazioni**", disponibile nel sito web www.solidarietaveneto.it e le prestazioni pensionistiche in forma di rendita, per le quali si rimanda al "**Documento sulle rendite**"².

2

Art. 2 Definizioni

Posizione individuale. È la parte del patrimonio del Fondo (Attivo netto destinato alle prestazioni) di pertinenza del singolo iscritto. È costituita dalle quote e frazioni di quote assegnate al singolo iscritto; nel caso di richiesta di chiusura della posizione, vengono compresi anche i versamenti di pertinenza del singolo iscritto che non sono ancora stati trasformati in quote. In tutti gli altri casi i contributi entranti non entrano nel computo della posizione dell'iscritto.

Giorno di valorizzazione. È inteso come ciascuno dei giorni con riferimento ai quali viene stabilito il valore dell'Attivo netto destinato alle prestazioni e conseguentemente il valore unitario della quota.

Richiedente. Aderente che sottopone al Fondo richiesta di liquidazione.

Riconoscimento delle contribuzioni. Combinazione dei dati relativi al versamento percepiti dall'azienda con il versamento stesso. Riconciliazione tra i due elementi e riconoscimento delle somme in capo all'aderente.

Art. 3 Caratteri generali e riferimenti normativi

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio (Art. 3 Statuto). Sono altresì possibili forme di erogazione differenti e anticipate rispetto a quelle previste in caso di pensionamento. Di seguito si dettagliano le casistiche possibili.

A) **Prestazioni pensionistiche complementari.** L'Art. 10 dello Statuto disciplina le prestazioni pensionistiche e ad esso si rimanda per ogni aspetto non indicato nel presente regolamento.

In generale, la prestazione pensionistica complementare può essere erogata secondo le condizioni previste dalla legge e dallo Statuto:

- in forma capitale
- in forma di rendita
- in forma mista (capitale – rendita)

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce quando, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, si hanno almeno **5 anni** di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Attenzione: nel caso di richiesta liquidazione conseguente a pensionamento, qualora non sussista il requisito dei 5 anni, non si ha diritto alla prestazione pensionistica. La richiesta viene evasa, ma è equiparata, dal punto di vista fiscale, ad un riscatto "per cause diverse" (cd. "riscatto immediato") per cui non gode della tassazione agevolata.

¹ http://www.solidarietaveneto.it/files/links/58_Solidarieta_Veneto_Documento_Anticipazioni.pdf

² http://www.solidarietaveneto.it/files/links/59_Solidarieta_Veneto_Documento_rendite.pdf

Caso particolare: mantenimento e proseguimento

L'aderente che, avendo maturato i requisiti per richiedere la prestazione pensionistica, decide di mantenere comunque la posizione nel Fondo (eventualmente proseguendo le contribuzioni in modo volontario), può, in qualunque momento, richiedere l'erogazione della prestazione previdenziale.

L'aderente che, pur avendo maturato i requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica, decide di riprendere l'attività lavorativa e, conseguentemente, anche la contribuzione al Fondo, può in qualunque momento, anche prima del termine del nuovo rapporto di lavoro, richiedere l'erogazione della prestazione previdenziale riferibile alla posizione accantonata presso il Fondo prima dell'inizio del nuovo rapporto di lavoro.³

L'aderente assunto precedentemente al 29/04/93, ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421 (c.d. "vecchio iscritto"), può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in forma di capitale.

Rispetto a tale fattispecie, si consiglia peraltro di verificare attentamente gli impatti fiscali facendo riferimento al "Documento sul regime fiscale".

B) Prestazioni a cui è possibile accedere prima del pensionamento.

Prima del pensionamento è possibile accedere ad ulteriori tipologie di prestazione:

- 1. Anticipazioni** (Art. 13 Statuto) Per quanto attiene ai dettagli sulle anticipazioni si rimanda al "**Documento sulle anticipazioni**" disponibile nel sito web di Solidarietà Veneto Fondo Pensione.
- 2. Trasferimenti e riscatti della posizione individuale** (Art. 12 Statuto)
 - in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo:
 - **Trasferimento** ad altra Forma pensionistica⁴, dopo 2 anni di partecipazione al Fondo stesso;
 - in caso di perdita dei requisiti di partecipazione:
 - **Trasferimento** ad altra Forma pensionistica (senza alcun vincolo di permanenza), in questo caso non sussiste la necessità della cessazione del rapporto di lavoro;⁵
 - **Riscatto parziale (50% della posizione individuale maturata)** nei seguenti casi:
 - cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
 - cessazione dell'attività lavorativa e ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità;
 - perdurante sospensione totale dell'attività lavorativa (non necessariamente del rapporto di lavoro) per cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria a zero ore⁶ non inferiore a 12 mesi. In tale fattispecie si reputa ammissibile la richiesta anche prima dell'avvenuta maturazione del periodo di 12 mesi qualora risulti definito ex ante e comprovato dall'azienda (vedi "dichiarazione cassa integrazione"⁷) il periodo di fruizione pari almeno a 12 mesi;
 - **Riscatto Totale** nei seguenti casi:

³ Orientamento Covip 9 marzo 2011

⁴ Risposta al Quesito Covip febbraio 2009. Nel caso sia in valutazione il trasferimento ad una forma pensionistica che prevede anche la contribuzione a carico del datore di lavoro, tale vincolo temporale (due anni) va riferito alla sola posizione maturata, ovvero lo stock accumulato presso la forma di provenienza e non già ai flussi contributivi ancora da conferire. Se ne evince quindi che, in tale fattispecie (persistenza dei requisiti di partecipazione e equiparazione dal punto di vista contributivo delle forme pensionistiche oggetto di valutazione da parte dell'aderente), è possibile aderire a diversa forma prima dei due anni fermo il vincolo di trasferire la prestazione nel frattempo maturata successivamente al decorso dei due anni.

⁵ La fattispecie potrebbe ad esempio realizzarsi a seguito di cambio inquadramento

⁶ Orientamento Covip 28 novembre 2008. La sospensione totale dell'attività lavorativa deve, comunque, perdurare per un arco di tempo significativo che, per analogia con le altre ipotesi, si reputa debba essere non inferiore a 12 mesi, affinché tale situazione possa risultare commisurabile alle altre fattispecie contemplate dalla norma.

⁷ http://www.solidarietaveneto.it/direct/moduli_aziende

- **cessazione dell'attività lavorativa** che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo **superiore a 48 mesi**; in tale ipotesi il "Riscatto totale" non può essere esercitato nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari: va invece richiesta la prestazione pensionistica.
 - **invalidità permanente** che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3;
 - **decesso**. In tal caso la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.⁸
- **Riscatto per cause diverse – perdita dei requisiti di partecipazione (cd Riscatto Immediato)** (ex Art. 14, c. 5 D.Lgs 252/05). Sussistono due tipologie:
- Riscatto in misura parziale, ovvero, "**Riscatto immediato parziale**" (75% posizione individuale)
 - Riscatto in misura totale, ovvero, "**Riscatto immediato integrale**" (100% posizione individuale)
- Attenzione: il Riscatto immediato (integrale o parziale) non consente di fruire della tassazione agevolata. Nel caso di riscatto immediato per causa "dipendente dalla volontà delle parti" le contribuzioni relative al periodo 01/01/2001 – 31/12/2006 sono soggette alla tassazione ordinaria. Per maggiori dettagli si rimanda al "Documento sul Regime fiscale".

⁸ Vedi anche [Orientamento Covip 15 luglio 2008](#)

Art. 4 Modulistica

Per richiedere al Fondo un'erogazione, l'aderente dovrà utilizzare la modulistica disponibile accedendo al seguente indirizzo web: http://www.solidarietaveneto.it/direct/moduli_aderenti.

In particolare:

a) nel caso di:

- **PRESTAZIONE PENSIONISTICA** (capitale)
- **RISCATTO TOTALE** (per invalidità o disoccupazione superiore ai 48 mesi)
- **RISCATTO IMMEDIATO** (integrale o parziale)
- **RISCATTO PARZIALE**

Occorre compilare il "MODULO LIQUIDAZIONE"⁹. Le ipotesi di prestazione riconducibili a detto gruppo saranno richiamate di qui in avanti, LIQUIDAZIONI.

Il modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere inoltrato al Fondo a mezzo fax, posta ordinaria o posta elettronica, allegando **fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido e del codice fiscale**.

È necessario che riporti:

- o Dati anagrafici del richiedente
- o Tipologia di erogazione richiesta (una sola indicazione)
- o Codice IBAN, di banca e filiale di riferimento, intestatario o intestatari del conto
- o Dati previdenziali e contributivi:
 - **CONTRIBUTI NON DEDOTTI**. Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo nell'ultimo anno e/o frazione di anno che non siano già stati comunicati in precedenza (esempio: nella richiesta prestazione di giugno 2012 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2011 e, se del caso, dei primi 6 mesi del 2012. A giugno 2012 non è invece più possibile, per scadenza dei termini normativi, segnalare contributi non dedotti relativi a annualità 2010 e precedenti).
- o Scelta relativa alla gestione di eventuali contribuzioni ancora dovute (ultimo contributo maturato in capo all'aderente, eventuali ritardati versamenti dell'azienda). Il richiedente è tenuto a indicare al Fondo se intende:
 - avviare la procedura di liquidazione - trasferimento in un'unica soluzione, comprensiva della posizione individuale in essere e delle somme ancora dovute, solo quando queste ultime saranno versate e riconosciute dal Fondo (il richiedente decide di attendere il pagamento di quanto ancora dovuto prima di avviare il disinvestimento).
 - avviare la procedura di liquidazione - trasferimento della posizione individuale in essere e procedere successivamente alla liquidazione integrativa delle somme non ancora disponibili al Fondo non appena anche queste saranno versate e riconosciute dal Fondo (il richiedente avvia una liquidazione - trasferimento in più tranches esigendo immediatamente il disinvestimento della posizione individuale in essere)
- o Luogo di compilazione, data e firma.
- o Codice C.I.R.: si tratta del "Codice Identificativo del Referente" con cui è stato compilato il modulo. Nel caso in cui la compilazione venga effettuata direttamente dall'iscritto, non è necessario compilare questo campo.

Attenzione: sono nulle eventuali richieste pervenute su modulistica non vigente o alterata o non riconducibile a Solidarietà Veneto.

⁹ http://www.solidarietaveneto.it/direct/moduli_aderenti

Caso particolare: in caso di decesso gli eredi, o i beneficiari designati, dovranno compilare l'apposito "MODULO LIQUIDAZIONE PER DECESSO".

Tale modulo è necessario che riporti:

- Dati anagrafici dell'iscritto
- Dati dell'erede o beneficiario che effettua la richiesta (sezione 2).
- Dati degli altri eredi o beneficiari (sezione 3 e 4). In caso di più di tre beneficiari sarà necessario stampare più volte la pagina. **Attenzione:** nelle sezioni indicate gli altri eredi/beneficiari dovranno firmare due volte per il consenso dei dati personali
- Codice C.I.R.: si tratta del "Codice Identificativo del Referente" con cui è stato compilato il modulo. Nel caso in cui la compilazione venga effettuata direttamente dall'iscritto, non è necessario compilare questo campo
- **CONTRIBUTI NON DEDOTTI.** Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo nell'ultimo anno e/o frazione di anno che non siano già stati comunicati in precedenza (esempio: nella richiesta prestazione di giugno 2012 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2011 e, se del caso, dei primi 6 mesi del 2012. A giugno 2012 non è invece più possibile, per scadenza dei termini normativi, segnalare contributi non dedotti relativi a annualità 2010 e precedenti).
- Scelta relativa alla gestione di eventuali contribuzioni ancora dovute (ultimo contributo maturato in capo all'aderente, eventuali ritardati versamenti dell'azienda). Il richiedente è tenuto a indicare al Fondo se intende:
 - avviare la procedura di liquidazione in un'unica soluzione, comprensiva della posizione individuale in essere e delle somme ancora dovute, solo quando queste ultime saranno versate e riconosciute dal Fondo (il richiedente decide di attendere il pagamento di quanto ancora dovuto prima di avviare il disinvestimento).
 - avviare la procedura di liquidazione della posizione individuale in essere e procedere successivamente alla liquidazione integrativa delle somme non ancora disponibili al Fondo non appena anche queste saranno versate e riconosciute dal Fondo (il richiedente avvia una liquidazione in più tranche esigendo immediatamente il disinvestimento della posizione individuale in essere)
- Luogo di compilazione, data e doppia firma dell'erede che effettua la richiesta per il consenso dei dati personali
- Quando i beneficiari sono gli eredi legittimi, è necessaria la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza e le generalità degli eredi legittimi** del deceduto "ALLEGATO 1".
- Gli eredi / beneficiari dovranno allegare copia del certificato di morte.
- L'eventuale beneficiario prescelto dall'aderente deve produrre la **documentazione idonea a comprovare la propria designazione**, ove la stessa non sia già in possesso del Fondo
- Gli eredi / beneficiari dovranno allegare copia del **documento di identità** e del **codice fiscale**
- In tutti i casi in cui beneficiario sia un minore è necessario produrre copia del **provvedimento giudiziale** del giudice tutelare che autorizza il tutore a esercitare il riscatto della posizione individuale dell'aderente deceduto a favore del minore. Il modulo è in questo caso sottoscritto dal tutore.

Attenzione: sono nulle eventuali richieste pervenute su modulistica non vigente o alterata o non riconducibile a Solidarietà Veneto.

b) Nel caso di TRASFERIMENTO

Occorre compilare il “**MODULO TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO**”¹⁰

Il modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere inoltrato al Fondo a mezzo fax, posta ordinaria o posta elettronica, allegando **fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido e del codice fiscale**.

È necessario che riporti:

- Dati anagrafici del richiedente
- Tipologia di erogazione richiesta (una sola indicazione)
- Estremi del Fondo cessionario
- Indicazione del codice IBAN
- Dati previdenziali e contributivi:
 - **CONTRIBUTI NON DEDOTTI**. Entro il 31/12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo l’importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l’aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla richiesta, indicando l’ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo nell’ultimo anno e/o frazione di anno che non siano già stati comunicati in precedenza (esempio: nella richiesta prestazione di giugno 2012 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2011 e, se del caso, dei primi 6 mesi del 2012. A giugno 2012 non è invece più possibile, per scadenza dei termini normativi, segnalare contributi non dedotti relativi a annualità 2010 e precedenti).
- Scelta relativa alla gestione di eventuali contribuzioni ancora dovute (ultimo contributo maturato in capo all’aderente, eventuali ritardati versamenti dell’azienda). Il richiedente è tenuto a indicare al Fondo se intende:
 - avviare la procedura di liquidazione - trasferimento in un’unica soluzione, comprensiva della posizione individuale in essere e delle somme ancora dovute, solo quando queste ultime saranno versate e riconosciute dal Fondo (il richiedente decide di attendere il pagamento di quanto ancora dovuto prima di avviare il disinvestimento).
 - avviare la procedura di liquidazione – trasferimento della posizione individuale in essere e procedere successivamente alla liquidazione integrativa delle somme non ancora disponibili al Fondo non appena anche queste saranno versate e riconosciute dal Fondo (il richiedente avvia una liquidazione - trasferimento in più tranches esigendo immediatamente il disinvestimento della posizione individuale in essere)
- Data di compilazione e firma

Art.5 Attestazioni a cura del richiedente

Oltre alla compilazione del modulo come sopra descritto, in alcuni casi particolari l’aderente dovrà produrre delle attestazioni aggiuntive:

- A) In caso di richiesta di RISCATTO PARZIALE PER MOBILITA’, sarà necessario produrre un documento (ad esempio lettera di licenziamento) attestante il ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di “licenziamento collettivo” secondo quanto disciplinato nell’art.4 della legge 223 del 1991 (si veda anche risposta a quesito Covip – dicembre 2016¹¹)
- B) In caso di RICHIESTA PARZIALE o TOTALE PER DISOCCUPAZIONE, l’aderente dovrà produrre copia **dell’estratto conto contributivo** rilasciato dall’INPS.
- C) In caso di richiesta di RISCATTO PARZIALE PER VALIDITA’ PERMANENTE, l’aderente dovrà produrre **copia del certificato di invalidità** che attesti una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

¹⁰ http://www.solidarietaveneto.it/direct/moduli_aderenti

¹¹ <http://www.covip.it/?cat=96>

- D) In caso di richiesta di EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA, qualora il motivo di cessazione dichiarato dall'azienda non sia coerente con la scelta dell'aderente, questi dovrà produrre **copia della attestazione della maturazione dei requisiti** rilasciata dall'INPS.
- E) In caso di richiesta di liquidazione in presenza di **contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR** allegare documentazione attestante l'estinzione del debito o il debito residuo (conteggio estintivo).

Art.6 Attestazioni a cura di soggetti terzi

Per poter accedere alle prestazioni occorre che sussistano e vengano attestati al Fondo i requisiti che le giustificano. In particolare, per poter avviare una pratica alla liquidazione, occorrerà che il Fondo acquisisca le seguenti informazioni a cura di soggetti terzi:

Tipo prestazione	Tipo attestazione	Soggetto che fornisce l'attestazione
PRESTAZIONE PREVIDENZIALE	CESSAZIONE VIA WEB	AZIENDA
TRASFERIMENTO IN COSTANZA DI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	CESSAZIONE VIA WEB AUTORIZZAZIONE	AZIENDA FONDO CESSIONARIO
TRASFERIMENTO PER PERDITA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	CESSAZIONE VIA WEB AUTORIZZAZIONE	AZIENDA FONDO CESSIONARIO
RISCATTO TOTALE INVALIDITA' RIDUZIONE CAPACITA' LAV. < 1/3	-----	-----
RISCATTO TOTALE INOCCUPAZIONE SUPERIORE 48 MESI	CESSAZIONE VIA WEB	AZIENDA
RISCATTO TOTALE DECESSO	CESSAZIONE VIA WEB	AZIENDA
RISCATTO PARZIALE INOCCUPAZIONE 12-48	CESSAZIONE VIA WEB	AZIENDA
RISCATTO PARZIALE MOBILITA'	CESSAZIONE VIA WEB	AZIENDA
RISCATTO PARZIALE CIG	DICHIARAZIONE CIG ¹²	AZIENDA
RISCATTO IMMEDIATO	CESSAZIONE VIA WEB	AZIENDA

Cessazione via web

Le aziende, accedendo alla propria area riservata del sito web (vedi istruzioni¹²) comunicheranno al Fondo ogni evento, legato all'attività lavorativa di un proprio dipendente, che determini la cessazione della contribuzione a Solidarietà Veneto (es. cessazione rapporto, adesione ad altro Fondo, cambio inquadramento, ecc.).

È possibile altresì comunicare la cessazione anche tramite la distinta di contribuzione on line.

Caso particolare: nel caso in cui un aderente abbia maturato un'anzianità contributiva antecedente al 01/01/2001 nell'azienda in cui è occupato, occorrerà che l'azienda, per consentire al Fondo di acquisire i dati necessari alla corretta elaborazione della fiscalità riferibile a quel periodo, effettui la "cessazione via web" e, al termine, proceda alla stampa e completamento del "MODULO DI CESSAZIONE" che, solo in questo caso, dovrà essere inviato al Fondo.

Art.7 Casi particolari: cessioni del V dello stipendio e precedenti anticipazioni

7.1 Cessioni del quinto dello stipendio

In presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR, la richiesta di prestazione dovrà essere corredata da documentazione attestante l'estinzione del debito o il debito residuo (ancora potenzialmente gravante sulla posizione individuale). In presenza di vincoli di natura giudiziaria dovrà essere allegata adeguata certificazione della stessa.

Nel caso di presenza di contratti di cessione del "quinto dello stipendio":

- o le prestazioni pensionistiche in capitale o in rendita sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'Art. 2 del DPR 5/01/50, n. 180, e successive modificazioni. (Art.11, c. 10, D.Lgs 252/05). Conseguentemente le somme dovranno essere pagate direttamente alla finanziaria nel limite

¹² http://www.solidarietaveneto.it/direct/moduli_aziende

- massimo di 1/5 dell'ammontare complessivo (fino a capienza del debito dichiarato). I restanti 4/5 sono infatti considerati dalla norma incedibili, non sequestrabili e non pignorabili.
- o i crediti relativi alle somme oggetto di ogni tipologia di riscatto, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. Le somme eventualmente erogate dovranno essere pagate alla finanziaria senza limitazione e fino a capienza del debito dichiarato.

Il Fondo, in fase di istruttoria, si riserva di verificare caso per caso condizioni e vincoli effettivamente indicati nel contratto di cessione notificato e procederà alla erogazione solo dopo aver assunto la corretta interpretazione delle stesse. Il Fondo potrà richiedere alle parti stipulanti il contratto notificato, che vengano fornite precisazioni in merito ad eventuali clausole ritenute non univocamente interpretabili. La mancanza di un'interpretazione univoca da parte di suddetti contraenti, costituisce ANOMALIA ed il Fondo non potrà procedere al disinvestimento ed al pagamento fino alla risoluzione della stessa.

10

Casi particolari:

Secondo quanto stabilito nelle Linee Guida sulla cessione del V dello stipendio, promosse e sottoscritte da Assofondipensione, Mefop e Unione Finanziarie Italiane, un aderente può comunque ottenere un riscatto parziale se il valore della posizione individuale¹³ che residua successivamente all'erogazione del riscatto, è sufficiente a coprire la parte residua del debito nei confronti della società finanziaria.

Attenzione: tale principio è applicabile soltanto ai contratti stipulati con Società finanziarie associate all'Unione Finanziarie Italiane.

7.2 Anticipazioni

Qualora l'aderente avesse precedentemente richiesto un'anticipazione sulla base di preventivo e non avesse provveduto all'invio della documentazione fiscale, il Fondo bloccherà la richiesta di prestazione fino al recepimento della documentazione mancante o, in alternativa, di una liberatoria sottoscritta dall'aderente medesimo con la quale questi svincola il Fondo da qualsiasi responsabilità nell'evenienza di futuri controlli.

Art.8 Istruttoria, anomalie

Il Fondo prenderà in carico le richieste di prestazione entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione e protocollo del modulo, aprendo così l'istruttoria. La domanda è da ritenersi formalmente CORRETTA quando il modulo di richiesta prodotto e sottoscritto dall'aderente risulti debitamente compilato nella sua interezza, come specificato all'art. 4, e risulti acquisita la documentazione, elencata all'Art. 5 che lo stesso deve fornire.

Sarà poi verificata la sussistenza dei requisiti di accesso alla prestazione (in particolare le attestazioni di terzi indicate all'Art.6), la presenza di eventuali incongruenze, anomalie o ulteriori vincoli fra cui quelli indicati al precedente Art. 7. Una volta appurati anche questi aspetti e constatata l'assenza di anomalie, la pratica è da ritenersi COMPLETA e si provvederà ad avviare il disinvestimento della posizione individuale secondo le disposizioni date dal richiedente riguardo alla gestione di eventuali somme ancora dovute.

Fatto salvo quanto indicato al paragrafo precedente anche con riferimento agli Art.6 e 7, qualora, dopo 10 giorni dalla ricezione della pratica, il Fondo non avesse inviato alcuna comunicazione all'aderente, lo stesso può considerare la pratica come COMPLETA ed avviabile al disinvestimento secondo le disposizioni del richiedente riguardo alla gestione di eventuali somme ancora dovute. Gli uffici del Fondo sono in ogni caso a disposizione per qualsiasi chiarimento.

In linea generale, come previsto dalla normativa, il pagamento della pratica formalmente CORRETTA e che, avendo superato l'istruttoria senza anomalie, possa ritenersi COMPLETA, dovrà avvenire nel termine di 6 mesi

¹³ Di norma le società finanziarie fanno riferimento al valore netto stimato della posizione residua.

dalla manifestazione al Fondo della volontà di esercitare la richiesta di erogazione, attestata attraverso la data di protocollo della domanda.¹⁴

Eventuali anomalie che gli uffici dovessero riscontrare, avviano la pratica allo stato "IN ANOMALIA" e precludono la possibilità di avviare disinvestimento e pagamento. In questo caso il Fondo, entro 5 giorni lavorativi dalla presa in carico della pratica, contatterà il richiedente segnalando il problema ed eventualmente (se di sua pertinenza) richiedendone la soluzione entro 30 giorni pena l'annullamento della richiesta.

La rilevazione di anomalia comporterà la sospensione dell'istruttoria della pratica e della decorrenza dei tempi, che riprenderanno dal momento in cui perverranno le risposte degli aderenti alle richieste di risoluzione. Tali risposte, che devono avere per oggetto "Risoluzione anomalia erogazione", sono prese in carico ed evase dal Fondo entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione e protocollo delle stesse. Quando tutte le anomalie sono risolte, la pratica è da ritenersi COMPLETA e può essere avviata al disinvestimento.

Nel caso in cui entro 30 giorni non pervenga l'eventuale risposta da parte del richiedente, si provvederà, previo sollecito, ad annullare la richiesta e a comunicare al richiedente stesso l'annullamento.


Se la pratica dovesse risultare IN ANOMALIA, perché carente rispetto alle attestazioni di cui all'Art. 6, (non dipendenti dal richiedente ma, ad esempio, dall'azienda - es. mancanza cessazione) il Fondo, entro 5 giorni lavorativi dalla presa in carico della pratica, si attiverà per risolvere l'anomalia segnalando contemporaneamente al richiedente il problema. In caso di mancanza di riscontro (es. da parte dell'azienda) nei 10 giorni lavorativi successivi, il Fondo comunicherà il persistere dell'anomalia al richiedente, al fine di assumerne la volontà.

L'eventuale mancanza di versamenti da parte dell'azienda non costituisce ostacolo all'elaborazione della richiesta di erogazione. Per maggiori dettagli si vedano l'Art. 6 ed il successivo Art. 9.¹⁵

Attenzione: per permettere al Fondo una veloce ed efficiente gestione delle eventuali anomalie è indispensabile riportare sul modulo un **recapito telefonico** ed un indirizzo di **posta elettronica**.

Art.9 Istruttoria: dalla richiesta al disinvestimento

1. le richieste di **prestazione** (liquidazione o trasferimento) pervenute entro il giorno 20 del mese "x" che siano risultate CORRETTE, COMPLETE, se non vi sono somme ancora dovute¹⁶, sono generalmente inoltrate al disinvestimento, al valore quota calcolato l'ultimo giorno lavorativo del mese stesso ("x").
2. le richieste che al 20 del mese non siano ancora CORRETTE e COMPLETE saranno generalmente inoltrate al disinvestimento una volta risolta l'anomalia che le caratterizza secondo la medesima scansione temporale.



¹⁴ Il termine va coniugato con l'eventuale richiesta dell'aderente di essere liquidato una volta completata la posizione con eventuali somme ancora dovute.

¹⁵ Vedi Quesito Covip 08/06/2011

¹⁶ La liquidazione viene effettuata includendovi sia la parte espressa in quote (contributi versati nel tempo e a cui è stato attribuito un valore di quota), sia l'eventuale ultimo contributo ricevuto dal Fondo e non ancora valorizzato (che non sarà investito, ma pagato direttamente)

CASI PARTICOLARI RIFERIBILI UNICAMENTE AI CASI DI EROGAZIONE CHE COMPORTI LA CHIUSURA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE E LA CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DAL "LIBRO SOCI" DEL FONDO.

A) Presenza di somme ancora dovute all'atto della richiesta.


A.1 Contribuzione regolare

- se l'“ultimo contributo” dovuto NON è previsto (o accertato) in ingresso nel mese di ricezione della richiesta, il Fondo assume ed esegue l'opzione indicata dal richiedente nel modulo di liquidazione o di trasferimento rispetto alla gestione di tale elemento. Egli può effettuare una delle seguenti scelte:

12


A.1.1 disinvestimento della posizione individuale (incompleta) e, successivamente, liquidazione integrativa dell'ultimo contributo quando questo sarà riconosciuto dal Fondo.¹⁷

In questo caso l'aderente sceglie di avviare immediatamente il disinvestimento della posizione pregressa generando un processo in due fasi. Al riconoscimento dell'ultimo contributo verrà automaticamente avviata la liquidazione integrativa secondo la medesima scansione temporale.



Legenda: X =mese
 UgL = ultimo giorno lavorativo

A.1.2 disinvestimento della posizione individuale non appena l'ultimo contributo sarà riconosciuto dal Fondo. In questo caso l'aderente sceglie consapevolmente di posticipare il disinvestimento al fine di unificare l'erogazione (posizione pregressa + ultimo contributo).



Legenda: X =mese
 UgL = ultimo giorno lavorativo


Nel caso emergessero ritardi nell'incasso o nel riconoscimento dell'ultimo contributo e questo dovesse slittare oltre il mese previsto, si applica quanto indicato all'Art. 9 secondo alinea.

A.2 Omissioni contributive

- se al ricevimento della richiesta di prestazione si rilevassero delle omissioni contributive (ulteriori rispetto all'ultimo contributo), il Fondo assume ed esegue l'opzione indicata dal richiedente nel modulo di liquidazione - trasferimento. Egli può effettuare una delle seguenti scelte:


¹⁷ Nel grafico si ipotizza un riconoscimento dell'ultimo contributo nel mese successivo a quello di richiesta

A.2.1 disinvestimento della posizione (incompleta) e, successivamente, liquidazione integrativa del residuo se e quando questo sarà versato e riconosciuto dal Fondo, secondo la medesima scansione temporale. Il richiedente è consapevole (come riportato nel modulo di liquidazione dallo stesso sottoscritto) del fatto che la liquidazione (in questo caso effettuata in presenza di anomalie contributive) comporta la cancellazione dal libro soci del Fondo. Nel caso di liquidazione¹⁸ vi è quindi la perdita di uno dei requisiti (iscrizione ad un Fondo) necessario per accedere alle prestazioni erogate dal “Fondo di Garanzia - INPS” in caso di fallimento – procedura concorsuale riguardante l’azienda inadempiente¹⁹.



Legenda: X =mese
 UgL = ultimo giorno lavorativo

A.2.2 attendere, verificando gli esiti delle eventuali procedure di sollecito. In questo caso l’aderente sceglie consapevolmente di posticipare il disinvestimento al fine di unificare l’erogazione (posizione pregressa + somme ancora dovute) che sarà eseguita secondo la scansione temporale indicato agli alinea 1 del presente Articolo 9. Nel caso il richiedente ritenesse che il protrarsi dei tempi di recupero delle somme dovute non fossero compatibili con le proprie esigenze può in ogni momento variare la propria scelta e richiedere disinvestimento e liquidazione della posizione (incompleta) come da Art. A.2.1.



Legenda: X =mese
 UgL = ultimo giorno lavorativo

B) Liquidazione garanzie COMPARTO “GARANTITO TFR”

Le prestazioni erogate a partire da posizioni individuali collocate nel comparto “GARANTITO TFR” possono essere soggette ad integrazione dei rendimenti per cui, una volta effettuato il disinvestimento ed avviata la liquidazione della posizione in essere (che avverrà secondo i tempi indicati nei punti precedenti) il Fondo:

- o assume la comunicazione del Service Amministrativo circa l’eventuale sussistenza di un’integrazione alla posizione individuale (entro 20 giorni dalla data di valorizzazione del disinvestimento);
- o entro 5 giorni da tale notifica, contatta i richiedenti che abbiano maturato un’integrazione, segnalando che:

¹⁸ Tale problematica non sussiste in caso di trasferimento ad altro Fondo.

¹⁹ Per poter accedere al F.do Garanzia INPS occorre che al momento della domanda il richiedente aderisca ad una forma di previdenza complementare

- o si procederà all'erogazione della prestazione per la posizione individuale in essere con esclusione dell'integrazione,
- o l'integrazione sarà soggetta a liquidazione integrativa secondo le tempistiche ed il regime di costi indicati rispettivamente all'Art. 10, c.2, lettera b) e all'Art. 11.

Art. 10 Istruttoria: dal disinvestimento al pagamento

Una volta effettuati i disinvestimenti (Art. 9) si procederà con i pagamenti secondo i tempi indicati nel presente Articolo. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta (codice IBAN). Nel caso non si disponga di nessun conto corrente si prega di contattare il Fondo (Ufficio Liquidazioni).

14

1. LIQUIDAZIONE DI POSIZIONI RIGUARDANTI COMPARTI DIVERSI DAL GARANTITO TFR:

- PRESTAZIONE PENSIONISTICA**
- RISCATTO TOTALE**
- RISCATTO PARZIALE**
- RISCATTO IMMEDIATO (integrale o parziale)**

Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla valorizzazione - disinvestimento (Vedi Art. 9) della posizione individuale espressa in quote o al riconoscimento delle ulteriori somme ancora dovute all'atto della richiesta (ultimo contributo, omissioni contributive) (Vedi Art. 9) il Fondo provvederà ad istruire l'ordine di bonifico sul conto corrente dell'iscritto. La visibilità e la disponibilità degli importi nel conto del beneficiario possono avvenire con qualche giorno di differenza. Non sono imputabili al Fondo eventuali anomalie connesse con problematiche afferenti al sistema di pagamenti interbancario o al sistema web di istruzione degli ordini di pagamento.



Legenda: Y=mese di valorizzazione disinvestimento o riconoscimento somme ancora dovute
UgL= ultimo giorno lavorativo


Esempio: tutte le pratiche di liquidazione CORRETTE, COMPLETE (e complete anche dal punto di vista contributivo), acquisite dagli uffici del Fondo alla data del 20/05 verranno disinvestite il giorno 31/05 (se lavorativo, o ultimo precedente) ed il bonifico verrà disposto entro il 30/06 (se lavorativo, o ultimo precedente).

Attenzione: si veda con attenzione il meccanismo di pagamento relativo alle posizioni afferenti al comparto "Garantito TFR" in presenza di integrazioni al "minimo garantito".

In caso di:

e) TRASFERIMENTO

Entro 20 giorni dall'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al disinvestimento della posizione individuale espressa in quote, o al riconoscimento delle ulteriori contribuzioni eventualmente dovute (secondo le disposizioni del richiedente - Vedi Art. 9), il Fondo provvederà ad istruire l'ordine di bonifico sul conto corrente del Fondo cessionario. La visibilità e la disponibilità degli importi potrà avvenire con qualche giorno di differenza. Non sono imputabili al Fondo eventuali anomalie connesse con problematiche afferenti al sistema di pagamenti interbancario o al sistema web di istruzione degli ordini di pagamento.



Legenda: Y= mese di valorizzazione disinvestimento o riconoscimento somme ancora dovute
UgL= ultimo giorno lavorativo

Esempio: tutte le pratiche di trasferimento CORRETTE e COMPLETE acquisite dagli uffici del Fondo alla data del 20/05 verranno disinvestite il giorno 31/05 (se lavorativo, o ultimo precedente) ed il bonifico verrà disposto entro il 20/07 (se lavorativo, o ultimo precedente).

Attenzione: si veda con attenzione il meccanismo di pagamento relativo alle posizioni afferenti al comparto "Garantito TFR" in presenza di integrazioni al "minimo garantito".


2. LIQUIDAZIONE DI POSIZIONI RIGUARDANTI IL COMPARTO GARANTITO TFR:

La liquidazione dell'integrazione (o della posizione individuale costituita in quote, sommata all'integrazione, qualora l'iscritto scelga tale opzione – Vedi Art. 9 – caso "C") avviene l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di pagamento dell'integrazione da parte della compagnia.

Esempio: data richiesta: 20/05, data valorizzazione: 31/05, data comunicazione integrazione dovuta: 25/06, data liquidazione integrazione dovuta 25/07; data pagamento: 31/08).


Possono sussistere le seguenti ipotesi:

a) Assenza di garanzia. a.1) Liquidazione



Legenda: Y= mese di valorizzazione disinvestimento o riconoscimento somme ancora dovute
UgL= ultimo giorno lavorativo

a.2) Trasferimento




Legenda: Y= mese di valorizzazione disinvestimento o riconoscimento somme ancora dovute
UgL= ultimo giorno lavorativo

Non sussistono in questo caso differenze rispetto alle tempistiche delle liquidazioni e dei trasferimenti relative a comparti diversi dal Garantito TFR.


b) Presenza di garanzia (pagamento in due tranche).

b.1) Liquidazione



Legenda: Y= mese di valorizzazione disinvestimento o riconoscimento somme ancora dovute
UgL= ultimo giorno lavorativo

b.2) Trasferimento



Legenda: Y= mese di valorizzazione disinvestimento o riconoscimento somme ancora dovute
UgL= ultimo giorno lavorativo

Contemporaneamente ad ogni pagamento vengono inviati al richiedente:

- Prospetto di liquidazione** che dovrà essere controfirmato a titolo di quietanza non appena verificato l'avvenuto pagamento;
- Modello CUD** afferente alla liquidazione effettuata, da conservare e/o utilizzare per le eventuali necessità di carattere fiscale;
- Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni**, riassuntiva della posizione previdenziale in essere al momento del disinvestimento. (Tale comunicazione non viene inviata nel caso di liquidazione integrativa).

Art. 11 Costi delle prestazioni

Il costo delle prestazioni viene definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Spese da sostenere per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
Trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo	Gratuito.
Trasferimento in costanza di requisiti di partecipazione al Fondo (TRASFERIMENTO VOLONTARIO)	15 € per ogni operazione.
Riscatto "immediato" (integrale o parziale) ex Art.12, c.2, lettera d) dello Statuto (perdita requisiti)	15 € per ogni operazione. Prelievo sul montante liquidato.
Riscatto (altre tipologie) e prestazione previdenziale in forma capitale.	Gratuito
Liquidazione integrativa	15 € per ogni operazione.

17

Attenzione: se l'ammontare netto della liquidazione / riliquidazione dovesse risultare inferiore ai 15€, e dunque l'importo teorico da pagare fosse nullo o negativo, non sarà effettuato il pagamento.

Art. 12 Regime fiscale

Si rimanda al "Documento sul regime fiscale".

Art. 13 Invio all'aderente dei dati relativi alla liquidazione erogata

Gli uffici del Fondo, una volta concluse le operazioni descritte nell'Art.10, provvedono ad inviare agli iscritti i documenti riepilogativi della richiesta di disinvestimento, costituiti da:

- o la quietanza di pagamento
- o la comunicazione periodica agli iscritti, come previsto dalla Delibera Covip del 22 luglio 2010

Tale documentazione viene inviata di norma per posta elettronica. Qualora il Fondo non disponesse dell'indirizzo email del lavoratore, l'invio verrà effettuato con posta ordinaria all'indirizzo specificato nella richiesta.

La Certificazione Unica, invece, sarà inoltrata entro il 31 marzo dell'anno successivo all'erogazione, secondo le medesime modalità sopra indicate.

Art. 14 Contatti

L'Ufficio liquidazioni del Fondo è a disposizione degli aderenti per qualsiasi consulenza relativamente ad ogni aspetto attinente alle prestazioni ed alle liquidazioni delle stesse.

Telefono: 041/940561

Fax: 041/976268

E-mail: liquidazioni@solidarietaveneto.it

Posta certificata: gestione@pec.solidarietaveneto.it

Il Presidente
Franco Lorenzon